



IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale Presidente

Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio..... Membro designato dalla Banca d'Italia

Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 17.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 15.10.2009 la società ricorrente aveva trasmesso alla banca una richiesta di revoca dell'affidamento collegato al proprio conto corrente - pari ad € 103.291,38 - "a causa dell'introduzione del corrispettivo su accordato". Nella medesima lettera veniva richiesto il rimborso del corrispettivo addebitato riferito al terzo trimestre 2009, pari a euro 328,26.

In relazione al mancato riscontro della suddetta nota la società interessava nuovamente la banca con lettera del 4.2.2010 reiterando la richiesta di rimborso.



In particolare, in questa seconda comunicazione la ricorrente specificava di non aver mai ricevuto una comunicazione di “modifica del contratto” e di non aver utilizzato negli ultimi dieci anni tale affidamento, rammaricandosi peraltro del comportamento dell’intermediario che oltretutto applicava al fido “il tetto massimo del 2% annuo”.

A tale reclamo la banca forniva riscontro in data 24.2.2010 comunicando che la richiesta di rimborso non poteva essere accolta in quanto tali” variazioni contrattuali erano state effettuate nel pieno rispetto della vigente disciplina concernente la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali di cui all’art. 118 TUB espressamente richiamato dal citato art. 2 bis del D.l. n. 185/2008.

Nella nota la banca ha preliminarmente specificato che il nuovo contesto normativo (art. 2 bis del D.l. n. 185/2008) ha portato all’individuazione di una nuova struttura commissionale che prevede l’eliminazione della CMS e l’introduzione del c.d. corrispettivo su accordato e che tale variazione è stata resa nota la cliente con una comunicazione di “modifica unilaterale del contratto” in data 26.05.2009 “la Commissione di affidamento (di seguito CAF) - relativa al III e IV trimestre 2009 - è stata calcolata sul complessivo ammontare degli affidamenti concessi al cliente ed è dovuta a prescindere dal loro parziale o totale utilizzo”.

L’intermediario allega la lettera di invio della “modifica unilaterale del contratto” che sostiene di aver trasmesso alla società ricorrente.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

A fronte della specifica contestazione del cliente di aver mai ricevuto la proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 118-bis, t.u.b., costituisce infatti specifico onere probatorio della banca dimostrare non solo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'invio, ma anche l'avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte del correntista.

In mancanza di tale prova, la banca non può invocare nei confronti del ricorrente l'applicazione delle nuove condizioni e deve quindi restituire quanto addebitato a tale titolo.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, condanna la banca a restituire alla ricorrente la somma di euro 328,26.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE